



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 126 del 26 Luglio 2019

LEGGI REGIONALI NN. 21 - 22

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 23.07.2019, N. 21

Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni provinciali dell'Ente Nazionale Sordomuti e ulteriori disposizioni..... 4

LEGGE REGIONALE 24.07.2019, N. 22

Disposizioni in materia di servizi minimi del trasporto pubblico locale..... 13

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 21

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 9/1 del 9.7.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 23.07.2019, N. 21

Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni provinciali dell'Ente Nazionale Sordomuti e ulteriori disposizioni

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni provinciali dell'Ente Nazionale Sordomuti)

1. Al fine di favorire il regolare svolgimento delle attività poste in essere dall'Ente Nazionale Sordomuti (ENS) di cui alla legge regionale 29 novembre 1982, n. 87 (Erogazione di contributi al Consiglio regionale e alle Sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi e alle Sezioni provinciali abruzzesi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti), il contributo iscritto sul capitolo 71625/1 denominato "Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni provinciali dell'Ente Nazionale Sordomuti (ENS) L.R. 29.11.1982, n. 87" è incrementato per l'anno 2019 di euro 90.000,00.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie per la copertura della spesa di cui all'articolo 1)

1. Ai fini della copertura della spesa di cui all'articolo 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2019 - 2021, esercizio 2019, sono apportate le seguenti variazioni compensative per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte spesa: Titolo I, Missione 12, Programma 02, capitolo di spesa n. 71625/1 denominato "Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni provinciali dell'Ente Nazionale Sordomuti (ENS) L.R. 29.11.1982, n. 87" per euro 90.000,00;
 - b) in diminuzione parte spesa: Titolo I, Missione 20, Programma 01, capitolo di spesa n. 321930/1 denominato "Fondo diriserva per le spese impreviste" per euro 90.000,00.

Art. 3

(Contributo al Comune di Pescara per l'organizzazione della 25^a edizione della Regata dei Gonfaloni)

1. Per l'anno 2019 la Regione Abruzzo sostiene la realizzazione della 25^a edizione della Regata dei Gonfaloni che si terrà a Pescara tra i mesi di agosto e settembre 2019. Tale manifestazione, che si svolge sul Fiume Pescara, ormai entrata a far parte della tradizione cittadina e regionale, vede la partecipazione di diversi equipaggi provenienti dalla Regione Abruzzo e anche da altre Regioni italiane e dell'altra sponda dell'Adriatico. Pertanto, si tratta di una manifestazione la cui importanza oltrepassa i confini del Comune di Pescara.
2. Ai fini del sostegno a questo evento, la Regione Abruzzo destina per l'anno 2019 Euro 20.000,00 al Comune di Pescara come contributo vincolato per l'organizzazione della 25^a Regata dei Gonfaloni.
3. Alla spesa pari a euro 20.000,00 si fa fronte con apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo al Comune di Pescara per l'organizzazione della 25^a edizione della Regata dei Gonfaloni" istituito al Titolo I, Missione 05, Programma 02, della parte spesa del bilancio regionale.
4. La copertura della spesa è assicurata mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2019-2021, esercizio 2019, in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte spesa: Titolo I, Missione 05, Programma 02, del nuovo stanziamento denominato "Contributo al Comune di Pescara per l'organizzazione della 25^a edizione della Regata dei Gonfaloni" per euro 20.000,00;
 - b) in diminuzione parte spesa Titolo IV, Missione 50, Programma 02, capitolo di spesa n. 313140 denominato "Rimborso quota capitale per i mutui del settore trasporti" per euro 20.000,00.

Art. 4

(Modifiche all'art. 2 della l.r. 14/2019)

1. All'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2019, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di demanio idrico e antincendio boschivo e modifica all'art. 5 della l.r. 4/2009) ovunque ricorra il numero di capitolo "311940/1" è sostituito dal seguente: "321940/1".

Art. 5

(Integrazione alla l.r. 18/2001)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), è inserito il seguente:

"Art. 8-bis

(Valutazione del personale assegnato alle segreterie)

1. Il personale di cui all'articolo 8 è sottoposto al sistema di valutazione, nell'ambito del ciclo della performance del Consiglio regionale, in ordine al conseguimento degli obiettivi che, tenuto conto della natura delle attività svolte, sono individuati nel Piano della performance.
2. L'Ufficio di Presidenza, con disciplinare da adottarsi nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 150/2009, alla l.r. 6/2011 e al vigente sistema di valutazione, regola le fasi e gli attori del processo valutativo, oltre agli effetti applicativi della valutazione sugli istituti contrattuali ad essa correlati."

Art. 6

(Modifiche all'art. 9 della l.r. 18/2001)

1. All'articolo 9 della l.r. 18/2001, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
"1-ter. I rapporti di lavoro subordinato di cui ai commi precedenti sono costituiti esclusivamente per attività di stretto supporto agli organi richiedenti ed hanno durata massima pari alla durata del mandato consiliare. I medesimi sono in ogni caso risolti contestualmente alla cessazione dall'incarico del proponente o su iniziativa dello stesso per venir meno del requisito della fiduciarità, ovvero con la scadenza anticipata della Legislatura.
1-quater. I contratti di lavoro subordinato di cui ai commi precedenti non costituiscono incarichi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010 e non soggiacciono alla relativa disciplina.
1-quinquies. I contratti di cui al presente articolo sono soggetti ai limiti finanziari di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 40 della l.r. 40/2010 e sono esclusi dai vincoli numerici di cui all'articolo 50 del CCNL del 21.05.2018 e all'articolo 23 del d.lgs. 81/2015."

Art. 7

(Modifiche alla l.r. 42/2013)

1. Alla legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012) sono apportare le seguenti modifiche:
 - a) Il comma 7 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"7. L'incarico a tempo determinato di Comandante del Corpo o del Servizio di Polizia Locale può essere conferito prioritariamente a soggetti inquadrati nei ruoli della Polizia Locale che siano in possesso dei requisiti di ammissione alle procedure concorsuali corrispondenti al profilo da ricoprire, di comprovata professionalità ed esperienza maturata per almeno un quinquennio all'interno dei servizi di Polizia Locale o a soggetti appartenenti a forze di Polizia dello Stato che abbiano espletato funzioni di Comandante per un periodo di almeno cinque anni.";
 - b) Il comma 8 dell'articolo 5 è abrogato.

Art. 8

(Invarianza finanziaria articoli 4, 5, 6 e 7)

1. Dall'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila , 23 Luglio 2019

IL PRESIDENTE
Dott. Marco Marsilio

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA **23 LUGLIO 2019, N. 21**

"Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni provinciali dell'Ente Nazionale Sordomuti e ulteriori disposizioni"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18

Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

Art. 9

(Incarichi a tempo determinato)

1. Nell'ambito delle dotazioni e nei limiti di cui all'articolo 40 della l.r. 40/2010, per i gruppi, e di quelli di cui alla tabella C per le altre segreterie, su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio, del singolo componente dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti dei gruppi, il Direttore per le risorse umane può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego regionale, e corrispondenti alla categoria da attribuire.
- 1-bis. Su richiesta nominativa del Difensore Civico regionale, il Direttore per le Risorse umane può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale 1 unità di categoria "C" da destinare alla segreteria particolare di cui all'art. 7-bis. Il soggetto proposto deve essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego del Consiglio regionale.
- 1-ter. I rapporti di lavoro subordinato di cui ai commi precedenti sono costituiti esclusivamente per attività di stretto supporto agli organi richiedenti ed hanno durata massima pari alla durata del mandato consiliare. I medesimi sono in ogni caso risolti**

contestualmente alla cessazione dall'incarico del proponente o su iniziativa dello stesso per venir meno del requisito della fiduciarità, ovvero con la scadenza anticipata della Legislatura.

1-quater. I contratti di lavoro subordinato di cui ai commi precedenti non costituiscono incarichi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010 e non soggiacciono alla relativa disciplina.

1-quinquies. I contratti di cui al presente articolo sono soggetti ai limiti finanziari di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 40 della l.r. 40/2010 e sono esclusi dai vincoli numerici di cui all'articolo 50 del CCNL del 21.05.2018 e all'articolo 23 del d.lgs. 81/2015.

2. Al personale assunto ai sensi dei commi 1 e 1-bis spetta, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il trattamento economico contrattuale iniziale corrispondente alla categoria assegnata ed alla funzione eventualmente svolta oltre al trattamento di missione ove ne ricorrano i presupposti.

3. In sostituzione del trattamento economico accessorio, al personale assunto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 10.

LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2013, N. 42

Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012.

Art. 5

(Comandante del Corpo o del Servizio della polizia locale)

1. Fermi restando i requisiti di legge, il ruolo di Comandante può essere attribuito solo a personale inquadrato nei ruoli della polizia locale. La funzione di Comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza.
2. Il Comandante della polizia locale riveste la qualifica apicale nell'ambito dell'ente di appartenenza ed in nessun caso può essere posto alle dipendenze del responsabile di diversa area, o settore, o servizio, o altra unità organizzativa amministrativa comunque denominata.
3. Il Comandante della polizia locale attua gli indirizzi dati dal Sindaco, dal Presidente della Provincia, o loro delegati, ovvero dall'organo individuato dal regolamento nel caso di gestione associata dei Corpi e Servizi di Polizia locale ed è responsabile verso questi della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'organizzazione, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico ed operativo del personale appartenente al Corpo o al Servizio.
4. Il Comandante è responsabile dello svolgimento delle attività di competenza del Corpo o del Servizio, emana gli ordini e le disposizioni organizzative ed operative, vigilando sul rispetto di essi.
5. In caso di assenza o impedimento del Comandante le relative funzioni sono espletate dal vice Comandante; in mancanza di entrambi, le funzioni possono essere temporaneamente conferite al personale del Corpo o del Servizio di pari categoria, ovvero al personale di categoria immediatamente inferiore.
6. In caso di vacanza del posto nella dotazione organica, nelle more di espletamento del concorso, le funzioni possono essere conferite per un massimo di sei mesi al personale di polizia locale, interno all'Ente che abbia maturato almeno cinque anni di appartenenza nella categoria richiesta per lo svolgimento di tale incarico, o in mancanza, nella categoria immediatamente inferiore.
7. **L'incarico a tempo determinato di Comandante del Corpo o del Servizio di Polizia Locale può essere conferito prioritariamente a soggetti inquadrati nei ruoli della Polizia Locale che siano in possesso dei requisiti di ammissione alle procedure concorsuali corrispondenti al profilo da ricoprire, di comprovata professionalità ed esperienza maturata per almeno un quinquennio all'interno dei servizi di Polizia Locale o a soggetti appartenenti a forze di Polizia dello Stato che abbiano espletato funzioni di Comandante per un periodo di almeno cinque anni.**
8. [Qualora l'Ente si trovi nell'impossibilità di individuare il soggetto avente i requisiti di cui al comma 7 può affidare l'incarico a soggetti appartenenti a forze di polizia dello Stato che abbiano

espletato funzioni di Comandante per un periodo di almeno cinque anni, con inquadramento nella categoria necessaria a ricoprire il posto vacante.]

LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2019, N. 14

Disposizioni urgenti in materia di demanio idrico e antincendio boschivo e modifica all'art. 5 della l.r. 4/2009.

Art. 2

(Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attivita' anti incendio boschivo)

1. Al fine di garantire la copertura degli oneri delle attivita' A.I.B. (Anti Incendio Boschivo), per l'esercizio 2019, in aggiunta allo stanziamento gia' autorizzato con legge regionale 27 maggio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attivita' anti incendio boschivo), e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 20, Programma 01, Titolo I, Capitolo **321940/1** "Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale 2019-2021, esercizio 2019, sono apportate le seguenti variazioni compensative di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione 11, Programma 01, per complessivi euro 1.000.000,00 cosi' ripartiti:
 - 1) Euro 850.000,00 capitolo di spesa 151300/9;
 - 2) Euro 100.000,00 capitolo di spesa 151300/14;
 - 3) Euro 50.000,00 capitolo di spesa 151300/16;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo I, Missione 20, Programma 01, capitolo di spesa **321940/1** denominato "Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie" per euro 1.000.000,00.

Riferimenti normativi

*I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale **23 LUGLIO 2019, N. 21** "Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni provinciali dell'Ente Nazionale Sordomuti e ulteriori disposizioni" sono i seguenti:*

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Art. 5

(Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici)

(OMISSIS)

5. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

(OMISSIS)

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Art. 23

(Numero complessivo di contratti a tempo determinato)

1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
 - a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
 - b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;
 - c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;
 - d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive;
 - e) per sostituzione di lavoratori assenti;
 - f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.
3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:
 - a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;
 - b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.
5. I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.

LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18

Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

Art. 5

(Segreterie del Presidente e dei Componenti l'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni)

1. La segreteria del Presidente del Consiglio e quelle dei Vice Presidenti hanno rispettivamente livello di Servizio e di Ufficio come definiti dalla L.R. 14 settembre 1999, n. 77.
2. Il Servizio di segreteria del Presidente e' articolato in un Ufficio.
3. I Consiglieri segretari e i Presidenti delle Commissioni Permanenti e Speciali, di Vigilanza e della Giunta per il Regolamento, dispongono di una segreteria costituita in Unita' organizzativa e possono far ricorso a personale interno fino alla Cat. D. Conseguentemente e' adeguata la tabella C.
4. La dotazione organica delle segreterie di cui ai commi 1, 2, e 3, e' determinata nei limiti finanziari derivanti dalla tabella "C", tenuto conto del livello economico iniziale delle categorie in essa indicate a cui aggiungere la speciale indennita' sostitutiva di cui all'articolo 10 per la corrispondente categoria di personale.
- 4-bis. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4 e del limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono autorizzate, oltre alle assunzioni previste dagli articoli 8 e 9, anche le altre forme previste dalla legislazione vigente.
5. *[COMMA ABROGATO DALL'ART. 5, COMMA 2, LETT. A), L.R. 12 GENNAIO 2018, N. 4]*
6. L'Ufficio di Presidenza con proprio provvedimento, fermo restando il limite di spesa derivante dalla dotazione organica di cui alla allegata tabella "C", fissa le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, decide le modificazioni all'articolazione dell'organico, rese necessarie da comprovate esigenze organizzative e funzionali e puo' prevedere l'assegnazione del personale presso la struttura di Pescara.

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2010, N. 40

Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 40

(Personale dei gruppi)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213/2012, e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare della spesa per il personale dei gruppi consiliari in modo tale che non ecceda complessivamente il costo di un'unita' di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente e una quota aggiuntiva forfettaria compensativa degli emolumenti accessori previsti dai contratti, nazionali e decentrati di lavoro, dalle leggi nazionali e regionali applicabili, ivi inclusi i buoni pasto e compensi per lavoro straordinario da determinarsi entro il limite massimo spettante ai dipendenti di pari categoria e posizione economica ai sensi degli stessi contratti di lavoro, per ciascun consigliere. Con il medesimo atto ripartisce il budget complessivamente determinato fra i gruppi consiliari.
2. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati, nonche' quello assunto con contratto a tempo determinato dal Consiglio Regionale, allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nei limiti del budget di cui al comma 1 individuato per il gruppo consiliare.
3. In sede di prima applicazione del comma 1, e con riferimento alla nona Legislatura in corso, l'Ufficio di Presidenza, fermo restando il rispetto del tetto massimo di spesa ivi stabilito,

determina i budget dei gruppi tenendo conto della spesa derivante dai rapporti di lavoro flessibile e delle altre tipologie di rapporto di lavoro, di cui al comma 2, in essere alla data del 30 novembre 2013.

4. Le risorse di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalita' e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della Legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.
5. Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 28, e dall'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 22

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 10/2 del 23.7.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 24.07.2019, N. 22

Disposizioni in materia di servizi minimi del trasporto pubblico locale

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Disposizioni in materia di servizi minimi del trasporto pubblico locale)

1. La Giunta regionale provvede entro il 3 dicembre 2019 e comunque nel rispetto della normativa europea in materia, nei limiti delle disponibilità del Fondo Regionale Trasporti e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 9 giugno 2016, n. 13 (Disposizioni in materia di servizi minimi nel trasporto pubblico locale e modifiche alle leggi regionali 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale) e 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2011)), a revisionare la rete dei servizi minimi regionali e comunali valutando l'inserimento delle linee già oggetto di concessioni rilasciate ai sensi della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 (Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali) e sottratte al contributo pubblico regionale a decorrere dal 1° gennaio 2018, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e integrazioni.
2. Nelle more e fino al completamento delle operazioni di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre il termine di cui al medesimo comma 1, i titolari di concessioni di servizi automobilistici di trasporto pubblico locale rilasciate ai sensi della l.r. 62/1983 e sottratte al contributo pubblico regionale continuano ad espletare i relativi servizi al fine di garantire e tutelare la domanda di mobilità in ambito regionale.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila , 24 Luglio 2019

IL PRESIDENTE
Dott. Marco Marsilio

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE **24 LUGLIO 2019, N. 22** "Disposizioni in materia di servizi minimi del trasporto pubblico locale" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2016, N. 13

Disposizioni in materia di servizi minimi nel trasporto pubblico locale e modifiche alle leggi regionali 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale) e 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2011).

Art. 1

(I servizi minimi)

2. Fino all'approvazione del nuovo assetto ordinamentale del settore dei trasporti pubblici, in deroga agli articoli 13 e 14 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche e integrazioni, la rete dei servizi minimi è definita dai servizi di trasporto regionale e comunale, individuati all'esito delle procedure poste in essere nel rispetto del capo VI della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)) e successive modifiche e integrazioni, assistiti da contributi di esercizio o corrispettivi contrattuali ovvero da trasferimenti a carico del Fondo Regionale Trasporti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, su proposta del Dipartimento competente per materia, il documento di ricognizione dei predetti servizi minimi previa intesa con gli enti locali da raggiungersi ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 16 del D.lgs. 422/1997. Il Documento di ricognizione è presentato al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.


DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 1997, N. 422

Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Art. 16

(Servizi minimi)

1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto:
 - a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
 - b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
 - c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
 - d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.
2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneità fra regioni, quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità al regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza dei seguenti criteri:
 - a) ricorso alle modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacità motoria;
 - b) scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità; dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento.
3. Le province, i comuni e le comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono istituire, d'intesa con la regione ai fini della compatibilità di rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2, sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19, con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it